



CITTA' DI GIOVINAZZO
(Città Metropolitana di Bari)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AVVISO PUBBLICO

Si informano i cittadini contribuenti che con Deliberazione del C.C. n.12 del 30 marzo 2018, sono state apportate le seguenti variazioni al Regolamento generale delle entrate comunali:

è stato inserito il seguente comma 9 all'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali:

«9. Nel caso in cui viene richiesta la rateazione di un importo pari o superiore ad € 20.000,00, il comune subordina il rilascio del piano di rateazione alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi»;

di conseguenza, a seguito delle modificazioni operate, l'attuale formulazione dell'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali risulta essere la seguente:

Articolo 14

Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, per le somme iscritte nei ruoli coattivi, nel caso di temporanea, obiettiva e comprovata situazione di difficoltà finanziaria dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento.
2. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di un numero di rate mensili non superiore a 36 purché la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà sia determinata da una delle seguenti cause, debitamente documentate:
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria;
 - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche, settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
 - trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
 - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
 - precaria situazione reddituale;
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato nell'art. 21, comma 1, del DPR 602/1973.
5. Nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui

intende chiedere la rateazione, la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi dovuti.

6. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in € 100,00, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza, attestata dai servizi sociali dell'Ente.

7. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate:

- massimo n.18 rate per importi fino a € 2.000,00;
- massimo n.24 rate per importi da € 2.000,01 a € 3.500,00;
- massimo n.36 rate per importi da € 3.500,01 a € 5.000,00.

8. Se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) euro, la dilazione dovrà essere concessa per un numero massimo di rate pari a 60, previo accertamento della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

9. Nel caso in cui viene richiesta la rateazione di un importo pari o superiore ad € 20.000,00, il comune subordina il rilascio del piano di rateazione alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi.

E' possibile visualizzare il regolamento integrale, così come modificato, nel presente sito internet nella pagina dedicata agli atti e regolamenti comunali.

Cordialità.

f.to Il Responsabile dell'ufficio fiscalità Locale
Dott.ssa Caterina Di Molfetta